

Il 25 maggio 2016, presso la Camera dei Deputati, la Fondazione Novae Terrae e l'Oidel hanno presentato un interessante rapporto sulla libertà di educazione nel mondo (136 Paesi, Italia inclusa, il 94% della popolazione mondiale). Tema davvero stimolante perché permette di comprendere, su scala mondiale, il livello di rispetto e promozione di questo diritto umano fondamentale in ogni Paese e come le politiche lo sostengono o lo ostacolano.

Ma qual è la situazione dell'Italia, secondo questo Rapporto?

Come ormai noto, l'Italia, a fronte di una possibilità legale di creare e gestire Scuole Non Governative, offre un finanziamento scarso e poco definito. Ancora recentemente, sull'ultimo provvedimento scolastico adottato, si scriverà nel seguito dell'Editoriale: «si è persa l'occasione offerta dalla “Buona Scuola” di fare qualche passo avanti significativo nella realizzazione della parità economica tra scuole statali e non».

Per questo motivo è apparso utile iniziare questo editoriale presentando una sintesi del Rapporto, dal momento che l'attuale Governo, pur avendo mancato all'appuntamento con la Legge 107/2015, si accinge a dare vita ad un sistema “duale” nell'ambito della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dove il tema della libertà di scelta educativa è ugualmente da declinare. Si tratta, quindi, di una occasione inedita per consolidare e mettere a regime, almeno in questo (sotto)Sistema, quella libertà di educazione che non è stata realizzata ancora pienamente nel campo scolastico.

Il presente editoriale inizierà, pertanto, riportando una sintesi del Rapporto sulla libertà di educazione nel mondo.

Proseguirà, poi, con la riflessione sulle principali riforme in atto: la IeFP di fronte al sì o al no al referendum costituzionale; l'avvio sperimentale del sistema duale nell'ambito dell'IeFP nelle Regioni; il punto sul progetto sperimentale VALEF.

L'editoriale proporrà, infine, alcune suggestioni che appaiono utili per fronteggiare i possibili scenari che si stanno delineando.

Non viene trattato né nell'Editoriale né all'interno del presente numero di Rassegna CNOS, anche se strategico per la rilevanza che ha per il (sotto)sistema di IeFP, la delega prevista dalla 107/2015 “Revisione dei percorsi dell'Istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale” dal momento che il Governo non ha ancora adottato il provvedimento.

Gli Enti di Formazione Professionale si augurano che il provvedimento concorra a superare quell'anacronistico dualismo tra “Istruzione e Formazione Professionale di competenza regionale” e “Istruzione Professionale statale” che si è affermato da decenni in Italia e che è vivo ancora oggi come duplice offerta formativa nelle Regioni.

1. La Libertà di Educazione nel Mondo. Il Rapporto Oidel e Novae Terrae

A partire dal 2013 la Fondazione Novae Terrae, che intende difendere e promuovere i diritti umani nella prospettiva del diritto naturale, e l'Oidel, una ONG che gode di statuto consultativo presso l'Onu, l'Unesco e il Consiglio d'Europa, cooperano per la costruzione di un Indice Mondiale indipendente sulla libertà di educazione. Nel settembre 2014 la collaborazione si è intensificata ed è stato costituito un gruppo permanente di esperti a livello internazionale,

¹ L'Editoriale del 3/2016 è opera congiunta di Luigi Enrico Peretti, Direttore Generale CNOS-FAP, Guglielmo Malizia, Professore emerito di Sociologia dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana, Eugenio Gotti, esperto di politiche dell'Istruzione e Formazione Professionale e Mario Tonini, Direttore Amministrativo Nazionale del CNOS-FAP.

denominato Gruppo Socrate, che si incontra periodicamente per analizzare i problemi e raccogliere buone pratiche sul piano internazionale riguardanti la libertà di educazione e la difesa dei diritti dei genitori. La cooperazione ha prodotto risultati significativi e, tra l'altro, nel 2016 è stato pubblicato un rapporto sul tema in esame di cui si presenta qui di seguito una sintesi dei dati più importanti². Vale la pena evidenziare da subito che il documento analizza la situazione della libertà di educazione in 136 Paesi che coprono il 94% della popolazione mondiale.

1.1. Libertà di educazione: significato e ragioni

Tenuto conto degli interlocutori diretti del lavoro della Fondazione e della ONG che sono rappresentati dalle organizzazioni intergovernative, non stupisce che l'approccio adottato per argomentare il tema in esame sia quello dei diritti umani e che si fondi sull'analisi del diritto all'educazione nella prospettiva degli strumenti internazionali. Pertanto, sulla scorta del rapporto verranno richiamati singolarmente i documenti più significativi e alla fine si offriranno alcune osservazioni di sintesi.

Il documento incomincia con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Questa all'art. 26, n. 1, sancisce il diritto all'istruzione di ogni individuo, che nel successivo n. 2 viene specificato come diritto al pieno sviluppo della personalità umana, cioè come vero e proprio diritto all'educazione. Il seguente n. 3, poi, afferma che i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del genere d'istruzione da impartire ai loro figli: tale scelta non significa solo la decisione sul tipo di carriera scolastica da seguire, come, per esempio, l'opzione tra una formazione liceale o tecnica o professionale, ma riguarda anche l'educazione nel suo complesso. Infine il n. 1 dell'art. 26 sancisce la gratuità almeno dell'istruzione elementare e fondamentale e l'obbligatorietà dell'istruzione elementare. Il documento dell'Oidel e della Fondazione Novae Terrae non riporta una deduzione che vari commentatori hanno tratto dalla Dichiarazione Universale riguardo agli aspetti economici e che, invece, noi menzioneremo perché servirà più tardi per sostenere un'argomentazione importante: lo Stato dovrà garantire con adeguati finanziamenti la libertà di scelta nei livelli di insegnamento che sono obbligatori e gratuiti: altrimenti, o si vanifica tale libertà costringendo a frequentare scuole in contrasto con le proprie convinzioni, pur di poter usufruire della gratuità, o si discriminano le famiglie che mandano i figli alle istituzioni private in quanto non possono godere del beneficio della gratuità³.

Nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, adottato dall'Onu nel 1966, si riprendono i medesimi elementi e viene affermato il diritto dei genitori di mandare i figli alla scuola che impartisce un'educazione conforme alle loro convinzioni. Non solo è previsto il pluralismo nella scuola per cui il genitore può chiedere alla scuola di Stato una formazione religiosa e/o morale corrispondente alle sue credenze, ma è anche contemplato esplicitamente il pluralismo delle scuole qualora i genitori richiedano che l'educazione nel suo complesso, e non semplicemente questa o quella materia, sia ispirata alla dottrina e ai valori di una religione o di una filosofia. Inoltre, il diritto prioritario dei genitori riguardo al tipo di istruzione implica la libertà degli individui e degli enti di fondare e di dirigere istituti di istruzione.

Nella stessa linea si colloca pure il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato anch'esso dall'Onu nel 1955. Esso infatti evidenzia la stessa libertà dei genitori argomentandola a partire da un ambito più generale, quello cioè del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

² Cfr. OIDEL - NOVAE TERRAE, *Freedom of Education Index. Worldwide Report 2016 on Freedom of Education. Indice de Liberté d'Enseignement, Rapport Mondial 2016 sur les Libertés Éducatives*, Ginevra Milano, 2016, pp. 381.

³ Cfr. G. MALIZIA, *Quale cultura della parità per la XVI legislatura?* Storia, Ragioni, Contenuti, Strategie e Alleanze, in CSSC-CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA, *Dieci anni di ricerche (1998-2008). Scuola cattolica in Italia*, Brescia, La Scuola, 2008, pp. 31-50.

A sua volta la Dichiarazione sulla Diversità Culturale, adottata nel 2001 da parte dell'Unesco, propone una formulazione del diritto all'educazione più ambiziosa di quelle degli strumenti internazionali fin qui citati. Infatti, l'art. 5 recita: «Ognuno ha diritto a un'educazione e formazione di qualità che rispettino la sua identità culturale»⁴; ma su questa disposizione ritorneremo successivamente.

Come conclusione, si può riportare l'osservazione generale 13 del Comitato dei Diritti Civili, Economici, Sociali e Culturali dell'Onu sull'art. 13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, risalente al 1999. Secondo questo documento il diritto all'educazione comporta per gli Stati una triplice obbligazione: «A) Lo Stato deve rispettare il diritto [all'educazione]. In altre parole, ha il dovere di vigilare per eliminare, nella sua azione, ogni discriminazione nell'esercizio delle libertà fondamentali. B) Lo Stato deve proteggere l'esercizio del diritto da tutte le violazioni "orizzontali" che potrebbero ostacolare la sua piena realizzazione ed è responsabile di impedire che la libertà di educazione sia travisata e finisca per essere utilizzata contro gli interessi degli studenti. Questo dovere di protezione conferisce allo Stato i mezzi concreti per evitare che sorgano delle scuole contrarie alle libertà fondamentali. C) Lo Stato dovrà impegnarsi positivamente per la messa in opera del diritto [all'educazione]. È dunque obbligato a prendere misure adeguate per assicurare che la scelta della scuola sia una scelta reale per tutti. Pertanto, di fronte a uno Stato che si limiti ad affermare la libertà di educazione senza garantire i mezzi per il suo esercizio, non si potrà dire che rispetti la libertà di educazione»⁵.

Sempre lo stesso Comitato ha precisato le condizioni per poter affermare che il sistema educativo realizza la libertà di educazione. Esse sono quattro: dotazioni, per cui lo Stato assicura la messa a disposizione di mezzi sufficienti di qualità; accessibilità, nel senso che lo Stato deve garantire l'accesso fisico, economico e non discriminante agli strumenti di formazione; accettabilità, per cui l'offerta educativa dovrà poter essere accolta da tutte le parti interessate, incominciando dai genitori; adattabilità, nel senso che l'offerta educativa dovrà consentire un adattamento rapido alle esigenze di una società in continuo cambiamento.

Naturalmente il rapporto ha affrontato il tema del finanziamento pubblico delle libertà educative senza il quale non è possibile garantire scelte che siano d'accordo con i bisogni degli studenti. La risoluzione che il Consiglio d'Europa ha adottato sulla libertà di educazione nel 2012 è certamente molto valida sul piano giuridico in quanto chiede agli Stati di riconoscere chiaramente per legge sulla base di condizioni oggettive, giuste e non discriminanti: «il diritto di aprire e di gestire istituti scolastici privati, almeno a livello primario e secondario; la possibilità per queste scuole di far parte del sistema nazionale di istruzione e per i loro studenti di conseguire gli stessi titoli che sono rilasciati al termine della scolarità da una scuola pubblica» (paragrafo 4)⁶. Al tempo stesso il documento raccomanda agli Stati di finanziare tali scuole, ponendo tuttavia una condizione veramente incomprensibile che cioè l'offerta educativa delle scuole pubbliche non sia sufficiente: in altre parole le scuole private sono chiamate, da questo punto di vista, a svolgere un ruolo sussidiario e non vengono considerate alla pari con quelle pubbliche. Correttamente invece la risoluzione del Parlamento Europeo sulla libertà di educazione nell'Unione Europea del 1984 stabilisce che: «Il diritto alla libertà di educazione implica l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile, egualmente sul piano finanziario, l'esercizio pratico di questo diritto e di accordare alle scuole private le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento della loro missione e all'adempimento dei loro obblighi alle stesse condizioni di cui beneficiano le scuole pubbliche corrispondenti, senza discriminazioni riguardo ai gestori, ai genitori, agli studenti e al personale»⁷. In ogni caso si tratta dello stesso principio affermato implicitamente dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1948, come si è visto sopra.

⁴ OIDEL – NOVAE TERRAE, o.c., p. 16.

⁵ OIDEL – NOVAE TERRAE, o.c., p. 22.

⁶ OIDEL – NOVAE TERRAE, o.c., p. 23.

⁷ OIDEL – NOVAE TERRAE, o.c., p. 24.

Venendo alle osservazioni conclusive, il Rapporto Oidel/Fondazione Novae Terrae giustifica la scelta di un approccio basato sui diritti dell'uomo perché questo supera una prospettiva unicamente focalizzata sui bisogni educativi per allargarsi verso una concezione centrata sui diritti, cioè su obblighi giuridici che i poteri pubblici sono chiamati ad onorare. Secondo il documento in esame, l'educazione fa parte dello Stato di diritto e non può essere considerata come una semplice azione volontaria dei suoi apparati. L'approccio basato sui diritti dell'uomo vuol dire anche sostituire l'ottica del fornitore di un servizio o dei poteri pubblici o dell'amministrazione con quella dei soggetti di diritti, studenti o genitori.

Il Rapporto cerca di sintetizzare l'approccio basato sui diritti dell'uomo con alcune proposizioni. «Le politiche educative devono contribuire all'esercizio dei diritti dell'uomo. I contenuti dei diritti umani sono chiamati a ispirare le politiche educative. Le politiche educative devono assicurare che coloro su cui gravano le relative obbligazioni siano posti in grado di adempierle e che i titolari dei diritti siano facilitati nel richiederne l'applicazione»⁸.

Riprendendo poi l'articolo 5 della Dichiarazione sulla Diversità Culturale del 2001, citato sopra, si fa notare che esso sottolinea due dimensioni centrali del diritto all'educazione: l'identità e l'inclusione. Si tratta, infatti, di qualità della formazione e di rispetto delle identità e dunque di inclusione di tutti i membri della comunità politica. Da tale enunciazione discende chiaramente rafforzato il diritto alla libertà di educazione. Infatti, se si deve rispettare l'identità culturale di ciascuno e assicurare l'accesso di tutti al sistema di istruzione e di formazione, è ovvio che bisognerà garantire il pluralismo nelle scuole e delle scuole non solo sul piano giuridico, ma anche in quello finanziario ed economico.

La titolarità del diritto all'educazione comporta secondo le norme internazionali il diritto a disporre delle risorse culturali – intendendo la parola cultura in senso largo – necessarie per la formazione della identità di ciascuno cioè la lingua, le credenze e i modi di vita. Tali risorse provengono dalla società politica a cui si appartiene in quanto cittadini e dalla società mondiale nella quale si è inseriti. Queste risorse vengono trasmesse generalmente per il tramite dell'educazione e più precisamente da due agenzie di socializzazione soprattutto: la famiglia e l'educazione formale ai livelli primario e secondario.

Se l'educazione formale è uno degli strumenti più importanti per l'apprendimento delle risorse culturali, essa non può avere come finalità primaria la costruzione dello Stato-nazione, il controllo sociale, il superamento delle disuguaglianze e delle altre patologie sociali, ma la meta principale dovrà consistere nello sviluppo pieno della persona umana e nel potenziamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa, infatti, si situa non tanto nell'ambito del diritto a "possedere" dei beni culturali, quanto in quello del diritto ad essere per cui l'educazione è apprendere ad essere, come affermava il Rapporto Faure dell'Unesco del 1972.

Il documento in esame fa notare che a forza di insistere sul diritto all'accesso (diritto economico e sociale) l'educazione è stata ridotta a una prestazione minima, molto lontana da quel diritto fondamentale da cui dipende l'esistenza della persona sul piano sociale. La Dichiarazione sulla diversità culturale evidenzia tutta la ricchezza di questo diritto, mostrando la traiettoria concettuale che è stata realizzata nel tempo, partendo dai diritti sociali ed economici per arrivare ai diritti culturali, passando per i diritti civili e politici (libertà di scelta e di istituzione di scuole). Quindi per il Rapporto il diritto all'educazione corrisponde ai tre tipi di diritti, ma è la dimensione culturale che fonda le altre.

Certamente, l'approccio basato sui diritti dell'uomo e la dimensione culturale sono aspetti centrali della libertà di educazione. Tuttavia a nostro avviso sarebbe sbagliato ignorare altri elementi come quello antropologico (una libertà fondamentale della persona), o pedagogico (il

⁸ OIDEL – NOVAE TERRAE, o.c., p. 16.

modello dell'educazione permanente), o politico (l'emergere della società civile), od organizzativo (l'autonomia)⁹ perché tutti possono arricchirla sul piano dei contenuti e delle ragioni fondative.

1.2. La metodologia del Rapporto

Anzitutto, vale la pena iniziare con alcune considerazioni di natura terminologica. Il Rapporto usa l'espressione "scuole governative" (SG) per indicare le scuole gestite dallo Stato e globalmente finanziate dalle imposte. Per le altre si utilizza la terminologia "scuole non governative" (SNG), che generalmente sono gestite da rappresentanti della società civile. Esse coincidono con quelle che comunemente sono denominate scuole private, scuole libere o scuole indipendenti.

L'indice della libertà di educazione è composto di quattro indicatori:

- 1. possibilità legale di creare e gestire SNG;*
- 2. finanziamenti previsti per le SNG;*
- 3. tasso di scolarizzazione netto nella istruzione primaria;*
- 4. tasso di scolarizzazione delle SNG come percentuale del totale a livello sempre di istruzione primaria.*

Il primo indicatore risponde alla domanda: esiste o meno nel Paese considerato la possibilità legale di creare e di gestire delle SNG? In questo caso si vuole valutare l'applicazione a livello nazionale dei paragrafi 3 (libertà dei genitori di scegliere scuole diverse da quelle gestite dai poteri pubblici) e 4 (libertà di singoli e di persone morali di fondare e dirigere scuole) del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. Il criterio di valutazione è basato su tre aspetti: menzione nella legge e nella costituzione, riconoscimento dell'istruzione domiciliare. Il primo si riferisce alla possibilità ammessa dalla legge di creare delle SNG: ciò può aver luogo in due maniere sia mediante il riconoscimento esplicito delle SNG sia tramite una più ampia previsione della libertà di educazione e di un sistema di istruzione e di formazione differenziato. I Paesi nei quali è presente questo indicatore ottengono 80 punti. Il secondo aspetto consiste nel riconoscimento da parte della costituzione della possibilità di istituire le SNG, riconoscimento che implica un rafforzamento dell'impegno dello Stato a favore della libertà di educazione: in questo caso vengono assegnati 10 punti, che veramente sembrano molto pochi se paragonati con la potenzialità protettiva di una costituzione rispetto a una legge. Il terzo aspetto è rappresentato dall'istruzione domiciliare che rinsalda la libertà dei genitori nella scelta dell'educazione religiosa e morale dei loro figli in modo che sia coerente con le loro convinzioni. Anche in questo caso è previsto un punteggio di 10. Pertanto, il criterio complessivo di valutazione andrà da 0 a 100.

Il secondo indicatore riguarda il finanziamento delle SNG e ci si domanda se sono previsti degli aiuti economici per le SNG e, nel caso positivo, quali sono le spese che vengono sovvenzionate dallo Stato. L'indicatore è articolato in cinque categorie:

- 1. non è previsto nessun finanziamento pubblico per le SNG e il relativo punteggio è 0;*
- 2. il sostegno economico è debole e/o poco definito e vengono attribuiti 30 punti;*
- 3. la sovvenzione comprende un aiuto per pagare gli stipendi dei docenti e sono assegnati 60 punti;*
- 4. il sostegno economico contempla le spese di funzionamento (riscaldamento, pulizia, elettricità...) e gli stipendi degli insegnanti e vengono attribuiti 70 punti;*
- 5. la sovvenzione comprende le spese di funzionamento, gli stipendi e le spese di investimento, cioè per l'edilizia e le attrezzature, e si arriva a 100 punti.*

Nella elaborazione di questa tipologia il Rapporto si è servito delle indicazioni dell'UE e dell'Unesco.

⁹ Cfr. G. MALIZIA, *Politiche educative di istruzione e di formazione. La dimensione internazionale*, Roma, CNOS-FAP, 2008, pp. 135-140.

Al terzo posto nella tipologia si colloca il tasso di scolarizzazione netto nell'istruzione primaria. Se, come è stato affermato sopra nella seconda sezione, la libertà di educazione è inclusa nel diritto all'educazione, per determinare in maniera precisa la misura della libertà di educazione è sicuramente significativo accertare se gli Stati adempiono al loro obbligo di garantire a tutti una educazione primaria in base ai documenti internazionali. In questo caso la valutazione oscilla tra 0 e 100 punti.

L'ultimo indicatore è costituito dal tasso di scolarizzazione nelle SNG come percentuale del totale degli iscritti all'istruzione primaria. Esso mira ad accertare la consistenza reale delle SNG in ciascun Paese. Il relativo criterio di valutazione va da 0 a 1 punto.

Il profilo di ciascun Paese include anche altre informazioni che non vengono prese in considerazione nella costruzione dell'Indice della libertà di educazione. Tali dati sono stati inclusi per consentire di avere una visione più completa del sistema di istruzione e di formazione degli Stati presi in esame. Le informazioni a cui si fa riferimento riguardano la popolazione, il livello di sviluppo del Paese e l'impegno nell'adeguarsi agli strumenti internazionali che si occupano di diritto all'educazione.

Il Rapporto utilizza due formule per calcolare l'indice della libertà di educazione. Con la prima il valore complessivo viene definito in base agli indicatori elencati sopra che sono sommati tra loro ad esclusione del quarto che viene moltiplicato. La seconda formula serve per convertire il totale in un indice su base 100.

1.3. I risultati e le prospettive

Un'osservazione generale da premettere riguarda le difficoltà a raccogliere informazioni sul finanziamento delle SNG in parecchi Paesi del mondo. Tale andamento evidenzia la carenza di chiarezza su questa tema sebbene la trasparenza costituisca una di quelle caratteristiche che viene generalmente raccomandata e proclamata in una buona governance delle politiche pubbliche.

Un primo risultato positivo è offerto dal dato che la libertà di educazione è riconosciuta pressoché dappertutto nel mondo. Tra i 136 Paesi che sono stati esaminati dal Rapporto solo tre vietano la fondazione di SNG: più in particolare si tratta di Cuba, del Gambia e della Libia. Inoltre, 84 su 136, cioè i due terzi quasi (61,8%), menzionano tale libertà nella costituzione, garantendo ad essa il massimo della protezione giuridica.

Se si passa al tema del finanziamento delle SNG, la situazione appare molto diversificata. È vero che solo il 28% dei Paesi esaminati non offre nessun aiuto, ma è anche vero che del rimanente 72% ben il 43% fornisce un sostegno debole o mal definito. Il resto è suddiviso tra un 10% che prevede il pagamento degli stipendi ai docenti, il 13% che copre le spese di funzionamento, oltre al pagamento degli stipendi dei docenti, e appena il 7% che assicura i costi per investimenti (edilizia e attrezzature) in aggiunta alle spese di funzionamento e agli stipendi degli insegnanti. In conclusione è solo il 30% dei Paesi esaminati che garantisce un finanziamento sufficiente alle SNG. Unica nota positiva è che rispetto al Rapporto del 2002 il numero dei Paesi che assicurano sovvenzioni in maniera coerente con il riconoscimento giuridico della libertà di educazione sono aumentati di 7 punti percentuali.

La grande maggioranza dei Paesi che si caratterizzano per un livello elevato di libertà di educazione si colloca nella regione Europa/America del Nord: la loro media si situa a 63 rispetto a quella generale di 55,4. I primi posti sono occupati dall'Irlanda, dall'Olanda e del Belgio con uno scarto notevole di 7 punti su una scala di 100 rispetto agli Stati successivi. In ogni caso tra i primi 15 si riscontrano anche Paesi appartenenti ad altre Regioni come il Cile (77), la Corea del Sud (70,8), Israele (69,1) e il Perù (68,2). Ritornando alla Regione Europa/America del Nord, va osservato che gli Stati della prima sopravanzano quelli della seconda: in particolare gli Stati Uniti occupano soltanto la dodicesima posizione con 67,8. A sua volta l'Italia è al quint'ultimo posto con un indice di 57,9 che è al di sotto di quello della Regione (63), anche se superiore a quello generale

(55,4), *Restringendo, poi, il campo alla sola Europa, i Paesi nordici si situano tutti in buone posizioni come anche quelli dell'area anglosassone. La maggior parte degli Stati del Sud del nostro continente si collocano al di sotto della media dell'Europa considerata da sola, che è di 55,1; in particolare si tratta dei Balcani e della Grecia, mentre l'Italia ha un posto appena superiore con il suo 57,9. Gli Stati dell'Europa centrale e orientale, soprattutto la Slovacchia, la Polonia e l'Ungheria, occupano delle buone collocazioni; a sua volta, la Russia, benché sia al trentunesimo posto nella classifica generale, tuttavia presenta una media (65,1) ben al di sopra di quella generale.*

Sempre a livello europeo, va ricordato che nei Paesi del Sud del nostro continente è in corso un dibattito politico sul finanziamento delle SNG a motivo del collegamento tra SNG e scuole cattoliche. Negli Stati del Nord dell'Europa tale discussione è pressoché inesistente tranne che in Svezia. Tale differenza tra Nord e Sud si riscontra anche riguardo alle scuole diversificate secondo il sesso.

Nel concludere questa parte sull'Europa vale la pena soffermarci su qualche profilo di singoli Paesi: in concreto si tratterà dell'Irlanda in quanto occupa il primo posto nella classifica generale e dell'Italia per il nostro naturale interesse nei suoi riguardi. La condizione del primo Stato non ha praticamente storia in quanto vede tutti gli indicatori realizzati e quindi punteggi al massimo. Le uniche eccezioni, per modo di dire, si riferiscono al tasso di scolarizzazione netto nella istruzione primaria e alla percentuale degli iscritti alle SNG, sempre nella scuola elementare, sul totale degli effettivi di questo livello, che non sono il 100%, ma ci si avvicinano con il 95% e il 94% rispettivamente; questo spiega come mai l'indice della libertà di educazione, 98,7%, non tocchi il 100%, benché gli sia molto prossimo. Quanto all'Italia, degli indicatori trovano riscontro solo quelli della possibilità legale di creare e gestire le SNG e della previsione di un finanziamento, ma scarso e poco definito. Quest'ultimo dato fornisce un quadro di riferimento tutt'altro che positivo per l'interpretazione del successivo indicatore che parla di una sovvenzione per le spese di funzionamento. Pertanto si spiega facilmente perché l'indice, 57,9, sia alquanto basso e risulti appena superiore a quello medio e nella classifica dei Paesi della Regione Europa/America del Nord occupi una delle ultime posizioni.

Le Regioni Asia e America Latina si collocano sulla media generale con il loro 55. La situazione globalmente sufficiente della prima dipende dalla Corea del Sud (70,8), dall'Australia (70,7), dalla Nuova Zelanda (65,8), da Timor Est (66) e da Singapore (64,1). La Cina al contrario si situa al di sotto della media con 50,2, mentre l'India (55,4) e il Giappone (53,4) si collocano intorno alla media mondiale. Questi risultati sono molto significativi a motivo del peso demografico della Regione Asia nel mondo.

A sua volta l'America Latina presenta, come si è visto sopra, una media che si colloca su quella generale. Oltre al Cile e al Perù già menzionati sopra, i punteggi maggiori sono conseguiti dall'Argentina (64,4), dall'Ecuador e dall'Uruguay (ambedue con 59,5). Questi Paesi si collocano nel primo terzo della classifica. Per quanto riguarda il Brasile, il suo punteggio è sulla media generale (55,4).

Le Regioni Africa e Paesi Arabi di collocano al di sotto della media con 48 e 45. Al tempo stesso va evidenziato che il Libano (59,7), la Giordania (57,6) e il Qatar (55,6) si situano al di sopra del dato a livello mondiale.

A questo punto va precisato che le cifre fin qui esaminate devono essere utilizzate con prudenza perché le diseguaglianze economiche e sociali esistenti tra le Regioni e nelle Regioni rendono i confronti difficili e fuorvianti. In ogni caso, lo scopo dell'Indice non è quello di stabilire una classifica tra i vari Stati, ma di consentire a ciascun Paese di valutare la sua situazione in paragone con una criteriologia di natura mondiale tratta dagli strumenti internazionali sui diritti dell'uomo.

In conclusione il Rapporto ha riaffermato decisamente il principio che l'educazione è un diritto umano. I poteri pubblici hanno l'obbligo giuridico di consentire a tutti i giovani,

indipendentemente dalla loro nazionalità o dalla loro situazione legale un'educazione di base di qualità e gratuita. Pertanto, la validità delle politiche educative non si misura principalmente sulla base dei risultati di apprendimento o su considerazione di natura pedagogica, ma soprattutto in ragione del rispetto dei diritti dell'uomo. Secondo i documenti internazionali questo comporta: un livello minimo di acquisizioni di conoscenze, di valori, di qualificazioni e di competenze da parte degli allievi; una infrastruttura, delle installazioni e ambienti scolastici adeguati; un corpo docente qualificato; una scuola aperta a tutti, allievi, genitori e comunità. Si richiede inoltre che venga garantito il pluralismo dei progetti educativi e la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e la società civile. Un'altra condizione consiste nella adattabilità o flessibilità del sistema educativo che implica il decentramento e l'autonomia delle scuole e ancora più fondamentale l'adeguamento alle esigenze della società, delle comunità e degli studenti. Entro tale quadro è chiaro che il rinnovamento auspicabile dei sistemi di istruzione e di formazione non è possibile se non nel rispetto della libertà di educazione.

Quanto all'Italia, si è persa l'occasione offerta dalla "Buona Scuola" di fare qualche passo avanti significativo nella realizzazione della parità economica tra scuole statali e non¹⁰. Anzitutto, vale la pena riportare in proposito il giudizio di un esperto: «Seguendo una vecchia e anacronistica concezione questa legge rimane impigliata dentro una visione statalistica riservando pertanto alla scuola paritaria una posizione residuale e marginale, di semplice "supplenza" alle inadempienze o incapacità dello Stato; contraddice la portata culturale, sociale, politica dell'autonomia che, prima di essere autonomia delle istituzioni e degli apparati, è autonomia dei cittadini in quanto persone libere:[...]»¹¹. Infatti, non solo la riforma non ha reso effettiva la libertà di scelta educativa sul piano economico – misura attesa ormai da quasi settanta anni – perché ha previsto una detrazione fiscale insignificante per i genitori che iscrivono i figli alle scuole paritarie, ma ha anche creato una serie di gravi problemi per queste ultime, introducendo misure di grande portata, ma garantendo risorse solo per le scuole statali, come: la previsione del curriculum potenziato che pone serie difficoltà alle scuole paritarie che non possono contare sull'organico funzionale; la digitalizzazione rispetto alla quale le scuole paritarie potrebbero non essere in grado di competere; l'alternanza scuola-lavoro (ASL) che impone obblighi ulteriori alle paritarie specialmente con la introduzione di 400/200 ore di ASL nel triennio senza assicurare i mezzi per adempierli; il piano straordinario di assunzioni che potrebbe produrre una emorragia di insegnanti delle paritarie.

¹⁰ Cfr. E. PERETTI - G. MALIZIA – M. TONINI, *Editoriale*, in "Rassegna CNOS", 32 (2016), n. 1, pp. 18-19.

¹¹ F. MACRÌ, *Un'occasione perduta*, in "Docete", 71 (2015), n. 1, p. I.